



**COMUNE DI CASTELLANETA**  
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

**- 1 DIC 2014** N. **2152** e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al **16 DIC 2014**

Li **- 1 DIC 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

## DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **100** del **26/11/2014**

**OGGETTO:** Giudice di Pace di Taranto – atto di citazione in riassunzione Neci s.r.l. c/Comune di Castellaneta. Conferimento incarico a legale di fiducia.

**IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che:

- con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16/10/2014 ed assunto al prot. gen. in pari data al n. 23789, la Neci s.r.l., in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore sig. Bove Alessandro, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Doro del Foro di Taranto, conveniva in giudizio questo Ente avanti al Giudice di Pace di Taranto, udienza fissata al 12/01/2015 per sentirlo:
  - a) *accertare la responsabilità dell'Ente proprietario della strada ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. pertanto, accogliere la domanda attorea e per l'effetto, condannare il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Principe di Napoli, Castellaneta (TA), al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.150,00, per danni materiali riportati dall'autovettura tipo MERCEDES VIANO tg. DV 658 GP, come da fattura, oltre fermo tecnico, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto*
  - b) *condannare il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Principe di Napoli, Castellaneta (TA), al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avo. Marina Doro antistatario,*
- a) *munire, come per legge, l'emananda sentenza della clausola per la provvisoria esecuzione.*

**CONSIDERATO** che:

- dalle circostanze di tempo – ore 13,50 del mese di luglio - e di luogo dedotte nell'atto di citazione non sembra sussistere una responsabilità di questo Ente nell'evento dannoso

- che ha comportato un danno quantificato, solo in atto di citazione, in una somma pari a € 1.150,00 (I.V.A. inclusa) oltre le spese legali;
- che il riferimento al tombino, riverso sul manto stradale nella carreggiata percorsa, farebbe ritenere sussistente una responsabilità concorrente dell'AQP, gestore dell'acquedotto comunale;

DATO atto che con precedente proprio decreto n. 47 del 27/05/2014 era stata incaricata quale legale di fiducia di questo Ente l'Avv. Mariantoneitta Santoiemma, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, al Piazzale D. Alighieri n. 205, che, alla prima udienza avanti al Giudice di Pace di Ginosa aveva provveduto a sollevare eccezione di incompetenza per territorio, accolta dal Giudice che rimetteva le parti avanti al Giudice di pace di Taranto ordinando la riassunzione della causa nel termine di tre (3) mesi dalla data del 25/07/2014.

**RITENUTO**, pertanto, di dover confermare la nomina di un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, anche con la chiamata in causa dell'effettivo responsabile dell'evento dannoso lamentato dall'attore, e che tale incarico può essere conferito all'avv. Mariantoneitta Santoiemma, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, al Piazzale D. Alighieri n. 205.

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio,*

*osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). ..... comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E C R E T A**

1. di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione in riassunzione a comparire avanti al Giudice di Pace di Taranto da parte della NECI S.r.l., in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore sig. Bove Alessandro, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Doro del Foro di Taranto, per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della predetta ditta in data 20/07/2013, in Castellaneta Marina, a seguito della presenza di un *tombino riverso sul manto stradale nella carreggiata percorsa, fuori del suo alloggio, che nell'impatto con l'autoveicolo provocava allo stesso ingenti danni*;
2. di confermare l'incarico a legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferito con precedente proprio decreto n. 47 del 27/05/2014 l'incarico all'avv. Mariantoneitta Santoiemma, del Foro di Taranto, con studio in Taranto, al Piazzale D. Alighieri n. 205, per resistere e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare, compresa la facoltà di richiedere la chiamata in causa di terzo;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. *stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.*

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

